



## Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport - DL 92/2021 A.S. 2301

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	2301
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport - DL 92/2021
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	11
Commissioni competenti:	Senato - 13 <sup>a</sup> Territorio, ambiente, beni ambientali
Sede:	referente
Stato dell'iter:	in corso di esame in commissione

### Contenuto

Il provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge; consta di **11 articoli**, suddivisi in **34 commi**.

L'**articolo 1** reca disposizioni volte a consentire l'**assunzione di personale specializzato presso il Ministero della transizione ecologica (MITE)**. Il **comma 1** autorizza il MITE ad assumere a tempo indeterminato, per il biennio 2021-2022 e mediante procedure concorsuali semplificate, 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, in possesso dei requisiti ivi contemplati, da inquadrare in Area III. Al **comma 2** è prevista una riserva di posti del 50 per cento per i soggetti che abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica, attività di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero presso il MITE per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto. Allo scopo di perseguire le predette finalità, al **comma 3** si prevede un incremento della dotazione organica del MITE di 155 unità di personale di Area III. Il **comma 4** posticipa di 4 anni l'obiettivo della riduzione progressiva delle convenzioni del MITE per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale, con azzeramento di tali convenzioni al 2030. Il **comma 5** prevede che le convenzioni stipulate tra il MITE e la Sogesid S.p.a. siano ridotte in relazione agli oneri riferibili al personale della società medesima assunto sulla base della procedura contemplata al comma 1. Il **comma 6** reca infine la quantificazione degli oneri finanziari derivanti dalla disposizione in esame.

L'**articolo 2** dispone, ai **commi da 1 a 3**, in materia di **Struttura di missione per l'attuazione del PNRR** presso il MITE. Il **comma 1** stabilisce che la struttura di missione presso il MITE per il coordinamento della fase attuativa del PNRR, fino al completamento del Piano e comunque fino al 31 dicembre 2026, sia articolata in una struttura di coordinamento e in due uffici di livello dirigenziale generale, questi ultimi fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi. Il **comma 2** prevede che siano conseguentemente resi indisponibili, nell'ambito della dotazione organica del MITE, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario, prevedendo la copertura finanziaria degli oneri. Il **comma 3** proroga al 31 luglio 2021 per il MITE il termine di cui all'[articolo 10 del decreto-legge n. 22 del 2021](#) in materia di riordino di Ministeri, in base al quale i **regolamenti di riorganizzazione del Ministero, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anziché con regolamenti governativi**; si prevede poi la proroga del suddetto termine al **31 dicembre 2021**, ai soli fini dell'adeguamento dell'organizzazione alle disposizioni di cui al comma 1 della disposizione. Il **comma 4** proroga dal 30 giugno 2021 al 31 luglio 2021 il termine finale di durata della procedura semplificata per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione.

L'**articolo 3** ai **commi 1 e 2** dispone che il **Ministero della transizione ecologica** possa **avvalersi di ENEA e di ISPRA** per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino a un contingente massimo per ciascun ente di trenta unità di personale

non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del MITE. Si demanda l'individuazione delle unità di personale e delle modalità dell'avvalimento ad un protocollo di intesa a titolo gratuito tra il Ministero della transizione ecologica e tali soggetti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il trattamento economico fondamentale del personale in questione rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, mentre è a carico del MITE il trattamento economico accessorio. Il **comma 2** dispone la copertura finanziaria. Il **comma 3** interviene sulla disciplina del **Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA)**, sancendone la dipendenza funzionale dal **Ministro della transizione ecologica**, in luogo del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, fatta salva la dipendenza funzionale del Comando per la tutela agroalimentare dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali; inoltre, il Comandante del CUFAA viene posto **in posizione soprannumeraria** rispetto all'organico dei generali di corpo d'armata previsto dal Codice dell'ordinamento militare, garantendo la copertura dei relativi oneri con una riduzione di organico degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri.

L'**articolo 4** novella la disciplina (recata dal comma 2-ter dell'[art. 10 del D.L. 91/2014](#)) relativa alla delega di funzioni ad apposito soggetto attuatore da parte dei Presidenti di Regioni nella loro veste di Commissari per il dissesto idrogeologico (**comma 1**). Viene inoltre previsto che, per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, presso ogni Commissario sia istituito fino al 31 dicembre 2026 un contingente di personale non dirigenziale nel numero complessivo massimo di 200 unità (**commi 2-5**). Viene poi modificata la disciplina relativa ai Commissari per le bonifiche dei SIN di Crotone e Brescia-Caffaro (**comma 6**) nonché prevista l'istituzione del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di collettamento e depurazione nel Lago di Garda (**commi 7 e 8**).

L'**articolo 5** prevede la nomina, da parte del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della transizione ecologica, di un **Inviato speciale per il cambiamento climatico** e ne prevede i limiti di durata, che non possono eccedere il mandato di governo dei Ministri che ne dispongono la nomina. L'Inviato ha il compito di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico.

L'articolo 6, **comma 1**, eleva da **tre a cinque** il numero dei componenti il [consiglio di amministrazione](#) dell'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) e a tal fine novella l'[articolo 37, comma 6, della L. n. 99/2009](#). Il **comma 2** provvede alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 32.000 per il 2021 e a euro 64.000 a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'[articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008](#) (L. n. 189/2008).

L'**articolo 7** al **comma 1** differisce l'efficacia delle nuove norme relative alla Commissione istruttoria per la valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti PNRR-PNIEC (introdotte dal [D.L. 77/2021](#)), stabilendone l'applicazione alle sole istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. La stessa decorrenza viene prevista per la devoluzione (anch'essa operata dal D.L. 77/2021) alla competenza statale delle istanze di VIA relative a progetti di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW. Il successivo **comma 2** introduce alcune precisazioni in relazione alla disciplina del personale delle pubbliche amministrazioni nominato quale membro della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Il **comma 3** dispone che il dirigente amministrativo della Scuola nazionale dell'amministrazione permanga in carica fino alla nomina del Segretario generale, al solo fine del disbrigo degli atti strettamente attinenti all'ordinaria amministrazione della medesima Scuola; inoltre, novella l'articolo 5 del decreto-legge n. 80 del 2021, onde introdurre una disposizione transitoria, la quale prevede che fino alla nomina del (neo-istituito) Segretario generale, il dirigente amministrativo in carica permanga nelle sue funzioni, limitatamente al disbrigo degli atti strettamente attinenti all'ordinaria amministrazione della Scuola.

L'**articolo 8** reca modifiche alla disciplina concernente la Società pubblica "**Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa**", cui è affidato il compito di realizzare le opere previste per lo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali 2026. La **novella** incide sullo **scopo statutario**, prevedendo che la Società si occupi della **progettazione**, oltre che della realizzazione, delle opere individuate con decreto ministeriale, nonché delle opere finanziate interamente sulla base di un **piano degli interventi** predisposto dalla Società medesima, ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero con decreto ministeriale, entro il **31 ottobre 2021**. Si prevede, inoltre, la modifica dei poteri e delle funzioni del **Commissario straordinario**, nonché dei poteri e delle facoltà dell'**organo di amministrazione della Società**, per la realizzazione degli interventi in questione. Ulteriore **novella** riguarda la disciplina che regola la stipula, da parte della medesima Società, di **contratti di lavoro** autonomo e subordinato, a tempo determinato, prevedendo l'applicabilità di talune disposizioni in materia di **mobilità tra pubblico e privato**.

L'**articolo 9** novella la **disciplina concernente l'organizzazione e il funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)** di cui all'[articolo 1 del decreto-legge n.5 del 2021](#), demandando al

medesimo CONI la facoltà di definire, con proprio atto, l'articolazione della propria dotazione organica, nonché i criteri e le modalità per il reclutamento del personale finalizzato al completamento della medesima pianta organica.

L'**articolo 10** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio al fine di dare immediata attuazione alle disposizioni del presente decreto.

L'**articolo 11** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

## **Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni**

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione).

**Senato: Nota breve n. 308**

**Camera: Nota Questioni Regionali n. 174**

**13 luglio 2021**

Camera Servizio Studi  
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD\_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

QR0174